



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 664
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE "CAPANNA S. BARBARA" - P.ED. 3737 C.C. RIVA ALLA S.A.T. - SEZIONE DI RIVA DEL GARDA APS FINO AL 31/07/2032 E SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1 DELLA L.P. N. 6/2005. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di settembre (19-09-2023), alle ore 10:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore

Risulta assente il signor:

GRAZIOLI LUCA	- Assessore
---------------	-------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2090 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario dell'immobile denominato “Capanna S. Barbara” situato alle pendici del Monte Rocchetta sopra il centro abitato di Riva del Garda ad una quota di circa 560 m s.l.m., catastalmente individuato dalla p.ed. 3737 C.C. Riva iscritta in P.T. 1530 II e gravato da vincolo di uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e pertanto disciplinato dalla Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Nell'ambito del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 221 di data 20/02/2020, l'Amministrazione Comunale individuava tra i vari progetti e lavori, l'adeguamento dell'impianto fognario dell'immobile denominato “Capanna S. Barbara”, nonché la realizzazione di opere di mitigazione del rischio di crolli rocciosi dalle pareti sovrastanti l'edificio, mediante posa di barriera paramassi in terra armata, opere ultimate in data 1/06/2021, come da certificato di ultimazione lavori prot. 21890 di data 15/06/2021. A seguito della realizzazione di tali interventi di adeguamento, con “certificato di conformità edifici esistenti” protocollo n. 32827 di data 30/08/2022 è stata quindi attestata l'agibilità dei locali dell'immobile in parola.

Con nota assunta al protocollo comunale in data 14/11/2022 sub. n. 42899, la S.A.T. - Sezione di Riva del Garda APS, a mezzo del proprio Presidente pro tempore, ha chiesto l'assegnazione in comodato d'uso della Capanna comunale, al fine di destinarlo alle attività statutarie dell'Associazione.

La sezione rivana della Società Alpinisti Tridentini, sodalizio operante sul territorio fin dal 1926 che ad oggi conta circa 1300 soci, in coerenza con i principi statutari, è un'associazione senza fini di lucro, le cui iniziative sono aperte e liberamente accessibili da chiunque ne abbia interesse. Tale Associazione non si occupa solamente di alpinismo, ambiente ed escursioni, ma organizza serate culturali, divulgative, interagisce con la scuola attraverso iniziative formative, opera nel campo della solidarietà, collabora con altre associazioni del territorio nell'organizzazione di iniziative di carattere storico, turistico ecc e non da ultimo gestisce per tradizione rifugi alpini ed escursionistici.

La messa a disposizione del fabbricato “Capanna S. Barbara” alla Sezione S.A.T. di Riva del Garda APS, al fine di usufruirne come luogo di ritrovo e aggregazione per i soci della sezione oltre che come punto d'appoggio per i volontari della Sezione durante le giornate dedicate alla pulizia e ripristino dei sentieri circostanti, consentirebbe di delegarne la periodica cura e manutenzione per una miglior conservazione, che stante la collocazione dell'edificio non sarebbero gestite autonomamente in modo ottimale dall'Amministrazione comunale.

La legittima gestione dei beni gravati dal vincolo del diritto di uso civico, categoria alla quale appartiene l'immobile oggetto del presente provvedimento, avviene nei termini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 - “Legge Provinciale sugli usi civici”. Laddove l'utilizzo dell'uso civico venga limitato a pochi, è necessario attivare la procedura di sospensione del vincolo ai sensi della citata Legge Provinciale, la quale all'art. 15 prevede che lo stesso possa essere sospeso per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentirne la concessione in uso a titolo oneroso secondo il regime pubblicistico della concessione, la quale preveda e

disciplini le forme specifiche di utilizzo del bene, la durata, il corrispettivo nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene stesso.

L'art. 17 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. prevede inoltre che il corrispettivo per la concessione del bene possa essere costituito anche da prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico.

Nel breve-medio periodo non è previsto un utilizzo diretto dell'immobile in parola da parte dell'Amministrazione Comunale, sempre possibile essendo disciplinata la facoltà di revoca ed in relazione alla riconosciuta valenza sociale e ricreativa delle attività organizzate dalla S.A.T. - Sezione di Riva del Garda APS, si ritiene sussistano i presupposti per accogliere l'istanza dalla stessa presentata mediante la sottoscrizione di un contratto di concessione d'uso dell'immobile fino al 31/07/2032.

Allo scopo quindi, con valutazione di data 17/01/2023 prot. 2208 a firma del geom. Fabio Depentori, è stato quantificato in euro 2.160,00 il canone annuo di concessione per la messa a disposizione dell'immobile comunale "Capanna S. Barbara" alla sezione rivana della S.A.T., il quale, nel rispetto del succitato art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 5/2006, sarà costituito da prestazioni di manutenzione e miglioria del patrimonio di uso civico circostante l'edificio, ivi inclusa la manutenzione ordinaria della soprastante Chiesetta S. Barbara – p.ed 3736 C.C. Riva, nonché da tutte quelle attività manutentive atte a garantire la normale percorribilità dei sentieri e conservazione dei luoghi, stimate in non meno di 12/u.g..

Con nota protocollo n. 2023032872 si è provveduto ad inoltrare alla Sezione, formale proposta di accettazione delle condizioni contrattuali che il Comune di Riva del Garda ha stabilito al fine di aderire all'istanza dalla stessa presentata, alla quale con nota prot. 2023033900 l'Associazione ha riscontrato positivamente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Viste inoltre le direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. n. 6/2005, approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 2161 di data 11 ottobre 2013.

Vista la richiesta pervenuta al prot. n. 42899 in data 14/11/2022 da parte della S.A.T. - Sezione di Riva del Garda APS, che a mezzo del proprio Presidente pro tempore, ha chiesto la messa a disposizione dell'immobile comunale "Capanna S. Barbara" - p.ed. 3737 C.C. Riva situato alle pendici del Monte Rocchetta ad una quota di circa 560 m s.l.m. ed appartenente alla categoria dei beni soggetti al diritto di uso civico, al fine di destinarlo alle attività statutarie dell'Associazione.

Ritenuto per quanto sopra, di riconoscere in concessione l'immobile denominato "Capanna s. Barbara" - p.ed. 3737 C.C. Riva in favore della S.A.T. - Sezione di Riva del Garda APS da destinare alle attività statutarie dell'Associazione, nonché come punto d'appoggio per i volontari durante le giornate dedicate alla pulizia e ripristino dei sentieri circostanti.

Considerato che sussistendo le condizioni di cui all'articolo 15, comma 1 della L.P. n. 6/2005, si rende necessaria l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale alla sospensione del vincolo d'uso civico gravante sull'immobile in parola - p.ed. 3737 C.C. Riva per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e fino al 31/07/2032, dando atto che trattandosi di sospensione inferiore ad anni nove non si rende necessario chiedere l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., come prescritto al comma 6 del medesimo articolo.

Visto lo schema del disciplinare con il quale sono stabiliti il fine, la durata e le condizioni del rapporto concessorio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione d'uso alla S.A.T. - Sezione di Riva del Garda APS (C.F. 93014870229), per le motivazioni meglio esposte in premessa, l'immobile comunale denominato "Capanna S. Barbara" situato alle pendici del Monte Rocchetta sopra il centro

abitato di Riva del Garda ad una quota di circa 560 m s.l.m., catastalmente identificato dalla p.ed. 3737 C.C. Riva ed appartenente alla categoria dei beni gravato da vincolo di uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, per il periodo di 9 anni a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al 31/07/2032, senza necessità di disdetta ed escluso il rinnovo tacito;

2. di sospendere, ai fini della concessione di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 15 della Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6, il vincolo di uso civico gravante sulla p.ed. 3737 C.C. Riva, avente una superficie di circa mq. 180,00, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare e fino al 31/07/2032, dando atto che trattandosi di sospensione inferiore ad anni 9 non si rende necessario chiedere l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., come prescritto al comma 6 del medesimo articolo;
3. di approvare ai fini della concessione di cui al punto 1. lo schema di disciplinare allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono stabiliti i fini, la durata e le condizioni, autorizzando il Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana o suo sostituto alla sottoscrizione dello stesso, con facoltà di apportare eventuali miglioramenti e modifiche che si rendessero necessarie nel pubblico interesse;
4. di dare atto che il corrispettivo per la concessione d'uso di cui al punto 1. è costituito da prestazioni di manutenzione e di miglioria dei beni del patrimonio di uso civico, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 6/2005 approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – disciplinare di concessione

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.